

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

III SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 071/CSA

(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 048/CSA- RIUNIONE DEL 16 NOVEMBRE 2017

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Avv. Nicolò Schillaci, Dott. Roberto Vitanza - Componenti; - Dott. Franco Di Mario, Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.S.D. SAN DONATO TAVARNELLE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MANGANELLI PIETRO SEGUITO GARA SAVONA/SAN DONATO TAVARNELLE DEL 01.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 2.11.2017)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. San Donato Tavernelle di Tavernelle Val di Pesa (Firenze).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

La società San Donato Tavernelle impugna la sanzione inflitta, al calciatore Pietro Manganelli, dal Giudice Sportivo Nazionale, Dipartimento interregionale, il 2.11.2017 in relazione ai fatti accaduti durante la gara Savona F.C./ San Donato Tavernelle del giorno 1.11.2017, valevole per il Campionato di Serie D.

In particolare il calciatore proprio al termine del primo tempo, nel mentre l'arbitro fischiava, colpiva, volontariamente, con una gomitata, il voto di un avversario.

Per tale comportamento il calciatore è stato sanzionato con la squalifica per 3 giornate.

Avverso tale determinazione ha reagito la società con l'appello oggetto del presente scrutinio.

L'appellante fornisce una diversa dinamica del fatto sanzionato, segnalando che, in realtà, l'episodio non sarebbe avvenuto a giuoco fermo, bensì in occasione di una azione in cui il Manganelli cercava di guadagnare una migliore posizione per colpire di testa la palla.

Conseguentemente il gesto di quest'ultimo doveva ritenersi involontario.

Conforta l'indicata tesi, a dire dell'appellante, il fatto che il giocatore avversario avrebbe enfatizzato l'episodio accentuando la caduta, ed inoltre che non sono state necessarie cure mediche nei confronti del predetto.

Osserva la Corte.

Come, peraltro, già segnalato dalla stessa parte nei motivi di appello, il rapporto arbitrale ha, a mente dell'art. 35 del C.G.S., valenza privilegiata, così che la versione dei fatti, nei termini indicati dal direttore di gara e dall'assistente, prevale su ogni altra contraria ricostruzione fattuale.

Inoltre, gli elementi forniti dall'appellante, nella loro oggettiva genericità, non consentono di provvedere ad una ulteriore attività istruttoria.

Ciò detto il comportamento contestato si deve configurare violento, atteso che lo stesso è intervenuto, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, proprio nell'istante in cui l'arbitro fischiava la fine del primo tempo (al 45°, secondo il referto dell'assistente) e, quindi, estraneo ad ogni azione di giuoco.

Quanto alle conseguenze fisiche che da tale gesto conseguono, esse vengono valutate nel contesto attinente alla effettiva determinazione della sanzione irrogata.

Nel caso di specie il giudice di prime cure ha individuato la sanzione irrogata nel minimo edittale previsto per la fattispecie in esame.

Infatti, l'art. 19, comma 4, lettera b), statuisce che la condotta violenta è punita con un minimo di 3 giornate di squalifica.

Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. San Donato Tavernelle di Tavernelle Val di Pesa (Firenze).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO S.S.D. CITTA' DI GELA AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE RISERVATO AL PUBBLICO LOCALE PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI GELA/NOCERINA DEL 5.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 08.11.2017)

La società S.S.D. Città di Gela ha avanzato reclamo avverso la sanzione, inflitta, in data 8.11.2017, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale.

La indicata società, infatti, è stata sanzionata con l'obbligo di disputare 1 gara con il settore riservato al pubblico locale privo di spettatori, per i fatti accaduti in occasione della gara .S.D. Città di Gela/ Nocerina del 5.11.2017.

In particolare il Giudice sportivo ha sanzionato il comportamento della Società appellante : “ per avere propri sostenitori (circa 40) rivolto, per la intera durata della gara, espressioni dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore avversario”.

Nei motivi di gravame la società non contesta il fatto, ma ha inteso fornire, al riguardo, ragioni esimenti della contestata responsabilità.

La società appellante segnala che gli autori dei cori discriminatori costituivano una sparuta minoranza rispetto alla stragrande dei tifosi che hanno tenuto un comportamento sportivo e corretto.

Che tale comportamento non è stato percepito dalla maggioranza dei tifosi.

Che la sanzione applicata, di fatto, ha costituito la sanzione massima applicabile, proprio perché lo stadio in questione è composto da una sola curva e dalla tribuna, così che a chiusura della curva comporta la chiusura dello stadio.

Che nella presente vicenda il giudice sportivo non ha rettammente interpretato l'art. 11 e l'art. 13 del C.G.S..

Infine che la sanzione andava sospesa, essendo, quanto contestato, il primo episodio discriminatorio contestato alla società appellante.

Osserva la Corte.

Preliminarmente è opportuno rilevare che l'applicazione della sanzione minima di cui all'art. 11, comma 3, in uno con l'art. 18, comma 1 lett. e) C.G.S, non può tenere conto delle dimensioni e della struttura dell'impianto sportivo.

Diversamente opinando per alcuni stadi la norma in questione non sarebbe mai applicabile.

Quanto al numero dei tifosi autori dei cori discriminatori e la loro percezione da parte degli altri tifosi, la Corte ritiene che tali argomenti non possono essere condivisi.

In primo luogo i cori discriminatori sono stati percepiti distintamente dai due assistenti dell'arbitro (il fatto che lo stesso non lo abbia riportato nel referto è irrilevante perché le due relazioni costituiscono un unicum con quella del direttore di gara), per cui, per un principio di logica elementare, le stesse erano percepibili anche all'interno dell'intero stadio.

Con riferimento all'esiguo numero dei tifosi accusati di tale comportamento, ciò non può costituire un motivo di esonero di responsabilità della società, anzi proprio il ridotto numero di tifosi avrebbe permesso l'intervento del personale a ciò preposto (steward) al fine di impedire o, quanto meno, di evitare il persistere di tali comportamenti.

Quanto alle reclamate esimenti di cui all'art. 13 C.G.S., la società non ha provato di aver adottato tutte le misure di salvaguarda previste che avrebbero consentito, in relazione alla entità e alla valenza delle stesse, di adottare, eventualmente, la misura interinale.

Per tali ragioni il ricorso deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Gela di Gela (Caltanissetta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; - Dott. Franco Di Mario, Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO POL. D. SAMMICHELE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TODIS LIDO DI OSTIA/POL. D. SAMMICHELE DEL 21.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 141 del 26.10.2017)

Il giorno 21.10.2017, alle ore 18.00 era in programma la gara valevole per il Campionato Serie A2 Calcio a 5 tra Todis Lido di Ostia/D. Sammichele.

La gara in questione veniva sospesa al minuto 14 e 54” a causa della rottura di una delle due porte nonostante l’impegno profuso dalla società ospitante che si era adoperata per eliminare detto inconveniente, come dichiarato dal Direttore di Gara nel proprio rapporto.

Il Giudice Sportivo, pertanto, visto il referto arbitrale, rimetteva gli atti alla Divisione calcio a 5 per i provvedimenti di competenza finalizzati all’effettuazione della gara in argomento.

La società D. Sammichele proponeva impugnazione avverso detta decisione e chiedeva la punizione sportiva della società Todis Lido di Ostia con la perdita della gara, con il punteggio di 0-6, per responsabilità oggettiva della predetta società.

Rilevava, a sostegno delle motivazioni dedotte nel reclamo, che la società ospitante, in occasione della rottura del supporto di sostegno del palo della porta, non aveva posto in essere tutti i necessari accorgimenti in tema di manutenzione continua dei manufatti e della attrezzistica presente su ogni campo di gioco.

Osserva questa Corte che il ricorso è infondato.

L’episodio che ha decretato la sospensione della gara al minuto 14,54 del secondo tempo a seguito della rottura di una delle due porte della società ospitata, è scaturito unicamente per un caso fortuito come del resto è desumibile dalla lettura del referto arbitrale, nel quale, in particolare, si legge che *“la squadra di casa si è adoperata per sistemare la porta smontandola dagli ancoraggi così da poter cercare di raddrizzare il ferro con un martello. Il tentativo non è stato sufficiente a ripristinare la regolarità della porta dato che, rimessa in piedi e ancorata a terra, si presentava con il palo non perpendicolare al terreno ma spostato verso l’esterno di circa 10 cm e appena il palo veniva solo toccato si apriva maggiormente con la possibilità che in un contatto si rompesse del tutto il ferro danneggiato che teneva fissato il palo alla traversa rischiando in questo caso l’incolumità degli stessi giocatori. Appurato che la porta non poteva essere riparata, è stato chiesto alla società di casa se c’era la possibilità di reperire un’altra porta, anche da un altro impianto, ma la risposta che ciò non era possibile poiché quello non era il loro campo e non avevano modo di reperirla. A questo punto, vista la irregolarità e pericolosità della porta la gara è stata sospesa”*.

Pertanto, risultando incontestabilmente acclarato che la società ha posto in essere tutto quanto possibile al fine di riparare la porta danneggiata e non rinvenendosi alcuna norma di settore che imponga la presenza di una porta di riserva, la decisione impugnata appare immune da censure e va, conseguentemente, confermata.

Per questi motivi la C.S.A., respinge ricorso come sopra proposto dalla Società Pol. D. Sammichele di San Michele di Bari (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CALC. NICOLETTA ALFONSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.01.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA TRASTEVERE CALCIO/LUPA ROMA DEL 21.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 19 del 25.10.2017)

Il calciatore Nicoletta Alfonso ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Lega Nazionale Dilettanti pubblicata sul Com. Uff. n.19 del 25.10.2017 con la quale, in riferimento alla gara di Campionato Nazionale Juniores tra Trastevere Calcio e Lupa Roma del 21.10.2017, ha comminato allo stesso la squalifica fino al 31.1.2018 con la seguente motivazione: “espulso per avere colpito un avversario con uno schiaffo al volto, alla notifica del provvedimento

disciplinare attendeva il suddetto e continuava a colpirlo volontariamente con ulteriori schiaffi e calci. Tale situazione determinava una rissa che vedeva la partecipazione di altri componenti della propria squadra e della squadra avversaria nella quale in suindicato colpiva al volto anche un dirigente avversario. Nella circostanza, inoltre, in considerazione sia dell'assoluta mancanza di ordine pubblico, che per mancanza del numero minimo dei calciatori da parte di entrambe le società, il Direttore di gara si vedeva costretto a sospendere definitivamente la gara anticipatamente rispetto al tempo regolamentare. Sanzione così determinata per la gravità dei fatti prodotti ed evidenziati ed in considerazione delle soste previste dal calendario”.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere in via principale la riduzione della squalifica comminata a 3 giornate effettive di gara, in via subordinata a 3 giornate effettive di gara con ammenda nella misura ritenuta di giustizia e, infine, in via ulteriormente gravata, alla riduzione della squalifica nella misura ritenuta di giustizia il ricorrente ha sostenuto una diversa ricostruzione dei fatti accaduti.

In particolare il Nicoletta, dopo aver dichiarato di non aver nulla da opporre in ordine alla sanzione irrogatagli a seguito della espulsione per aver colpito un avversario all'interno del campo di giuoco, ha dedotto che la qualificazione del suo comportamento successivo così come riportato nel referto arbitrale sarebbe risultata del tutto erronea.

Egli infatti non avrebbe nuovamente colpito il calciatore avversario La Rosa né il dirigente della società avversaria bensì sarebbe stato vittima del comportamento di tale calciatore.

A sostegno di queste affermazioni il ricorrente ha rilevato che l'Arbitro si trovava a quasi 70 metri dal luogo in cui si svolgevano i fatti, non avendo pertanto la possibilità “di vedere con precisione cosa stesse realmente accadendo in quel preciso momento né, tantomeno, di distinguere con certezza i protagonisti del caos che si era venuto a creare”.

A supporto di tale ricostruzione egli ha allegato la perizia resa da un consulente tecnico da lui incaricato che ha affermato nel suo elaborato che la distanza dell'Arbitro rispetto al luogo in cui si è verificata la rissa tra i giocatori era di almeno 65 metri e che la visuale del Direttore di gara era pregiudicata e complicata dalla presenza dei giocatori e delle numerose persone coinvolte.

Inoltre il ricorrente ha allegato 21 dichiarazioni testimoniali rese da giocatori o da spettatori attestanti la ricostruzione dei fatti da lui proposta, nonché la trascrizione integrale giurata di una conversazione telefonica intercorsa tra il padre del giocatore e il sig. Lucio Briamonte presente come spettatore alla gara.

Il Nicoletta pertanto ha concluso il suo ricorso asserendo che comunque il Giudice Sportivo avrebbe errato essendoci difetto di proporzionalità tra la infrazione commessa e la sanzione comminata.

La Corte, in considerazione delle affermazioni riportate nel ricorso, ha ritenuto opportuno interpellare telefonicamente il Direttore di gara il quale, nel confermare integralmente il contenuto del suo referto, ha precisato di essersi trovato a distanza di 10/15 metri dal luogo in cui si sono verificati gli episodi descritti, ben potendo così individuare gli autori degli stessi e i comportamenti tenuti.

Il ricorso va pertanto respinto sulla scorta del referto arbitrale, delle puntualizzazioni acquisite da parte del Direttore di gara e della decisione del Giudice di primo grado.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Nicoletta Alfonso.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO A.S.D. TRASTEVERE CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: - PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 ALLA SOCIETÀ; - AMMENDA € 1.500,00 ALLA

SOCIETÀ; - SQUALIFICA FINO AL 15.01.2018 AL CALC. LAROSA MARIO; - SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALC. CAMPORI EMANUELE; - SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALC. CAPUANI PAOLO; - SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALC. SANNIPOLI DANIEL; - SQUALIFICA PER 5 GARE AL CALC. SANTARELLI TOMMASO, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES TRASTEVERE CALCIO/LUPA ROMA DEL 21.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 19 del 25.10.2017)

La A.S.D. Trastevere Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Lega Nazionale Dilettanti pubblicata sul Com. Uff. n.19 del 25.10.2017 con la quale, in riferimento alla gara di Campionato Nazionale Juniores tra Trastevere Calcio e Lupa Roma del 21.10.2017, ha comminato la seguente sanzione nei confronti delle società: "punizione sportiva della gara con il punteggio di 0-3 ad entrambe le società; ammenda di € 1.500,00 ad entrambe le società". Inoltre ha comminato la squalifica fino al 15.1.2018 al calciatore La Rosa Mario con la seguente motivazione: "espulso per aver colpito un avversario con uno schiaffo al volto, alla notifica del provvedimento disciplinare continuava a litigare con l'avversario, da questo litigio si originava una rissa tra i componenti della propria squadra e della squadra avversaria. Nella circostanza, inoltre, sia in considerazione dell'assoluta mancanza di ordine pubblico, che per mancanza del numero minimo dei calciatori da parte di entrambe le società, il Direttore di gara si vedeva costretto a sospendere definitivamente la gara anticipatamente rispetto al tempo regolamentare. Sanzione così determinata per la gravità dei fatti prodotti ed evidenziati ed in considerazione delle soste previste dal calendario". Inoltre ha comminato la sanzione per cinque gare al calciatore Campori Emanuele "per avere partecipato ad una rissa con altri componenti della propria squadra e della squadra avversaria, che determinava la sospensione definitiva ed anticipata della gara da parte dell'Arbitro. Nella circostanza colpiva con una manata al volto un avversario"; al calciatore Capuani Paolo "per avere partecipato ad una rissa con altri componenti della propria squadra e della squadra avversaria, che determinava la sospensione definitiva ed anticipata della gara da parte dell'Arbitro. Nella circostanza colpiva con una manata al volto un avversario"; al calciatore Sannipoli Daniel "per avere partecipato ad una rissa con altri componenti della propria squadra e della squadra avversaria, che determinava la sospensione definitiva ed anticipata della gara da parte dell'Arbitro. Nella circostanza portava le mani alla gola di un avversario"; al calciatore Santarelli Tommaso "per avere partecipato ad una rissa con altri componenti della propria squadra e della squadra avversaria, che determinava la sospensione definitiva ed anticipata della gara da parte dell'Arbitro. Nella circostanza colpiva con una manata al volto un avversario".

L'impugnazione è diretta ad ottenere in via principale l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo dichiarando la vittoria del Trastevere Calcio, in via subordinata, che venga comminata la punizione della perdita della gara alla sola società Lupa Roma o, in ulteriore subordine, che venga disposta la ripetizione della gara e, in ogni caso, alla riduzione della squalifica dei giocatori sanzionati.

A sostegno della stessa la ricorrente ha richiamato la ricostruzione del Direttore di gara laddove ha riportato che il calciatore del Trastevere Calcio La Rosa è stato aggredito dal calciatore della Lupa Roma Nicoletta Alfonso, così come il dirigente accompagnatore del Trastevere Calcio sig. Ugo Corelli. La ricorrente, tenuto conto del diverso comportamento assunto dai due calciatori nel descritto episodio, ha censurato la decisione del Giudice Sportivo che ha comminato una sanzione quasi analoga ai due calciatori.

Quanto al comportamento tenuto dagli altri calciatori del Trastevere Calcio, la ricorrente ha affermato che il Direttore di gara avrebbe erroneamente attribuito al Campori un ruolo attivo nella rissa accaduta, trovandosi invece ben lontano dalla stessa al centro del campo di giuoco. Ha conseguentemente rilevato che, laddove non fosse stato espulso il Campori, non sarebbe venuto meno il numero minimo legale dei giocatori in campo per il Trastevere con la conseguenza della sconfitta a tavolino ai danni della sola Lupa Roma.

In conclusione la ricorrente ha affermato che il referto arbitrale sarebbe stato connotato da evidenti contraddizioni, dubitando la stessa che l'Arbitro abbia potuto individuare e riconoscere i calciatori sanzionati.

La Corte, in considerazione delle affermazioni riportate nel ricorso, ha ritenuto opportuno interpellare telefonicamente il Direttore di gara il quale, nel confermare integralmente il contenuto del suo referto, ha precisato di essersi trovato a distanza di 10/15 metri dal luogo in cui si sono verificati gli episodi descritti, ben potendo così individuare gli autori degli stessi e i comportamenti tenuti.

Il ricorso va pertanto respinto sulla scorta del referto arbitrale, delle puntualizzazioni acquisite da parte del Direttore di gara e della decisione del Giudice di primo grado.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Trastevere Calcio di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO A.S.D. A.V. ERCOLANESE 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SORRENTINO GENNARO SEGUITO GARA ERCOLANESE/TROINA DEL 1°.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 2.11.2017)

Con decisione del 2.11.2017 il Giudice Sportivo, presso il Dipartimento Interregionale, infliggeva al calciatore Sorrentino Gennaro, in relazione alla gara A.C. Ercolanese/Troina del 1°.11.2017, la squalifica per 3 giornate effettive di gara *“per avere, a gioco fermo, colpito un avversario con uno sputo al volto”*.

Avverso tale decisione presentava reclamo la A.C. Ercolanese, società di appartenenza del calciatore, la quale, attraverso i motivi di gravame, si doleva della eccessività della sanzione inflitta, sostenendo, in particolare, che la condotta del Sorrentino, senz'altro ingiustificabile, non sia da ascrivere nell'ambito della condotta violenta, quanto da collocarsi nel diverso novero dell'atto gravemente antisportivo.

Si richiedeva, quindi, la riduzione della squalifica a 2 giornate producendo, a sostegno della propria tesi difensiva, decisioni sia dell'allora Corte di Giustizia Federale che dell'attuale Corte Sportiva d'Appello che, per fattispecie analoghe, avevano irrogato sanzioni inferiori a quella subita dal proprio calciatore.

Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato.

Questa Corte rileva, come da giurisprudenza consolidata degli organi di Giustizia Sportiva, che il gesto dello sputo che attinge la persona di un avversario è assimilabile all'atto di violenza, in virtù del contenuto spregiativo della dignità fisica e morale della persona e, quindi, come tale, va punito.

Quanto, infine, alla pretesa disparità con altre decisioni di Giustizia, si evidenzia che la valutazione del Collegio investe ogni fattispecie in modo specifico e che, peraltro, non si ravvisa una analogia tra le condotte oggetto della presente decisione e quelle di cui ai precedenti richiamati dalla società appellante.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. A.V. Ercolanese 1924 di Somma Vesuviana (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente, Avv. Daniela Morgante, Dott. Roberto Vitanza - Componenti; - Dott. Franco Di Mario, Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7. RICORSO U.S. VIBONESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CAMPILONGO SALVATORE SEGUITO GARA VIBONESE/ERCOLANESE DEL 5.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 dell'8.11.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva all'allenatore Campilongo Salvatore la squalifica per 3 gare effettive a causa della condotta tenuta nella partita U.S. Vibonese Calcio/Ercolanese del 05.11.2017 (Com. Uff. n. 54 del 08.11.2017) in quanto *“allontanato per condotta non regolamentare, alla notifica del provvedimento disciplinare entrava sul terreno di gioco e con fare minaccioso si poneva a breve distanza dal viso del Direttore di gara e gli urlava espressioni offensive”*.

Al riguardo nel rapporto di gara del 05.11.2017 si attesta: *“Al 37' del 1' T allontanavo il sig. Campilongo Salvatore allenatore della società Vibonese per avere oltrepassato in maniera plateale l'area tecnica, lo stesso successivamente entrava sul terreno di giuoco avvicinandosi molto vicino al mio viso urlandomi con fare intimidatorio codeste parole: sei scandaloso, prevenuto, scarso, pezzo di merda. Lo stesso veniva allontanato da forzatamente da un suo calciatore”*.

Avverso la decisione del Giudice sportivo proponeva rituale reclamo la società U.S. Vibonese Calcio S.r.l. lamentando, in estrema sintesi, la eccessiva afflittività della sanzione rispetto al comportamento tenuto dall'allenatore, che non corrisponderebbe a quanto riportato nel rapporto di gara, in quanto egli avrebbe sconfinato per errore scusabile e per pochi cm dall'area tecnica per una sola volta prima di essere espulso al 37' del 1° tempo, senza pronunciare le espressioni ingiuriose riportate nel referto di gara e a causa dello stato di tensione emotiva legato alla importanza della partita, ai continui cartellini gialli emessi a carico dei giocatori della propria squadra, da lui ritenuti eccessivi, e della mancata sanzione da parte del direttore di gara dei tesserati della squadra avversaria nonostante gli stessi avessero superato continuamente l'area tecnica come da immagini della partita.

Il reclamo non è fondato e va, pertanto, respinto.

Infatti le argomentazioni poste alla base del reclamo non sono idonee a smentire i fatti riportati nel referto di gara né a sminuire la oggettiva gravità, a maggior ragione per chi riveste la posizione di allenatore, come tale costituendo punto di riferimento ed esempio per la propria squadra e relativa tifoseria, cosicché in alcun modo può giustificarsi o derubricarsi l'assoluta mancanza di rispetto che l'allenatore ha serbato verso la decisione e la figura arbitrale, avendo reagito alla notifica del provvedimento disciplinare entrando sul terreno di gioco, assumendo un atteggiamento minaccioso a breve distanza dal viso del direttore di gara e avendolo ingiuriato urlando.

Né ciò può trovare derubricazione o giustificazione quale reazione emotiva alla importanza della partita o alle precedenti decisioni assunte dal direttore di gara, nei confronti dei cui eventuali errori sono attivabili esclusivamente i rimedi previsti dall'ordinamento sportivo e non certo atteggiamenti minacciosi o ingiuriosi.

Ciò stante, la sanzione comminata dalla decisione del Giudice Sportivo impugnata come sopra appare congrua alla effettiva gravità dei fatti commessi dall'allenatore Campilongo Salvatore, con conseguente infondatezza del reclamo che va pertanto respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Vibonese di Vibo Valentia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO SIG. CALCE ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 22.11.2017 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA RIETI/TRASTEVERE DEL 5.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 54 dell'8.11.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al tesserato Calce Andrea la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 22.11.2017 a causa della condotta tenuta nella partita Rieti/A.S.D. Trastevere Calcio del 05.11.2017 (Com. Uff. n. 54 del 08.11.2017) *“per aver rivolto espressioni offensive all'indirizzo del direttore di gara. Allontanato”*.

Avverso la decisione del Giudice sportivo proponeva rituale reclamo il tesserato Calce Andrea lamentando, in estrema sintesi, la eccessiva afflittività della sanzione rispetto al comportamento tenuto, che non corrisponderebbe a quanto riportato nel rapporto di gara, in quanto egli sarebbe stato costretto a usare un tono di voce alto al fine di farsi udire nonostante le avverse condizioni meteo (pioggia battente) e della partita, invitando ripetutamente l'assistente dell'arbitro ad avvicinarsi alla linea di centro campo per procedere alla sostituzione, senza usare parole irrispettose.

Al riguardo nel rapporto di gara del 05.11.2017 si attesta: *“Al 31' del 1° tempo ho allontanato il sig. Calce Andrea, accompagnatore ufficiale del Trastevere, perché chiamava l'assistente per effettuare una sostituzione urlando <<alza quella c..... di bandierina>> ripetendolo tre volte”*.

Il reclamo non è fondato e va, pertanto, respinto.

Infatti le argomentazioni poste alla base del reclamo non sono idonee a smentire i fatti riportati nel referto di gara né a sminuire la oggettiva gravità, a maggior ragione per chi riveste la posizione di accompagnatore, come tale costituendo punto di riferimento per la propria squadra, cosicché in alcun modo può giustificarsi o derubricarsi l'assoluta mancanza di rispetto che l'accompagnatore ha serbato verso l'assistente, reso destinatario per tre volte di espressioni gratuitamente volgari che non possono trovare alcuna derubricazione o giustificazione nella pioggia o nel rumore presente sul campo.

Ciò stante, la sanzione comminata dalla decisione del Giudice Sportivo impugnata come sopra appare congrua alla effettiva gravità dei fatti commessi dall'accompagnatore Calce Andrea, con conseguente infondatezza del reclamo che va pertanto respinto.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra dal Sig. Calce Andrea.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 15 gennaio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio